



1. Questione

Un impianto fisso nuovo, ai sensi dell'art. 7 OIF, deve di principio rispettare i valori di pianificazione. D'altro canto, l'art. 31 OIF impone per locali di nuova edificazione sensibili al rumore il requisito dell'osservanza dei valori limite per le immissioni foniche.

Ambiguità possono presentarsi allorché viene modificata una utilizzazione nelle adiacenze di un impianto già esistente ma da considerarsi quale nuovo, ad esempio quando:

- una particella prima edificata solo parzialmente venga ulteriormente edificata e l'utilizzazione sensibile al rumore si trovi in tal modo significativamente più prossima di quanto fosse in precedenza alla fonte del rumore.
- un edificio in precedenza senza utilizzazione sensibile al rumore venga ora ad averla.
- un'utilizzazione con minore grado di sensibilità al rumore venga modificata in una con grado maggiore di sensibilità (ad esempio trasformazione di uffici in abitazioni).
- il grado di sensibilità (GS) di una particella edificata con utilizzazioni sensibili al rumore si modifichi (ad esempio da GS III in GS II).

In tutti i casi, ai sensi dell'art. 31 OIF per la nuova o modificata utilizzazione sensibile al rumore dovrà essere provato che i valori limite di immissione (VLI) possano essere rispettati. L'impianto adiacente tuttavia deve secondo l'art. 7 OIF rispettare i valori di pianificazione.

Laddove venissero invece tollerati nel singolo caso di specie superamenti del valore di pianificazione, varrebbe in caso di contenzioso il principio: «Chi era qui presente prima?».

Il presente aiuto all'esecuzione si pone l'obiettivo di mostrare alle autorità esecutive come procedere in simili casistiche.

2. Basi

2.1 Campo d'applicazione

Il presente aiuto all'esecuzione si applica primariamente alle utilizzazioni a fini residenziali nelle aree di influenza di impianti dell'industria e delle arti e mestieri, vale tuttavia per analogia anche per ulteriori utilizzazioni sensibili al rumore ovvero impianti.

Impianti fissi già esistenti ai sensi dell'art. 8 OIF non rientrano nel presente aiuto all'esecuzione.

2.2 Basi legali

Quali impianti fissi nuovi (nuovi impianti) sono considerati in virtù dell'entrata in vigore della LPAmb tutti gli impianti con autorizzazione d'esercizio, che sono stati trasformati o di cui è stata cambiata l'utilizzazione successivamente al 1° gennaio 1985.

Secondo la decisione del TF 131 II 616 consid. 3.4.3 pag. 622, un impianto che provoca rumore deve rispettare il valore di pianificazione solo riguardo ai locali sensibili al rumore già esistenti al momento della sua autorizzazione. I locali sensibili al rumore realizzati successivamente non danno invece diritto all'osservanza dei valori di pianificazione. Di conseguenza, non possono essere pretese ulteriori misure di protezione dal rumore finalizzate al rispetto dei valori di pianificazione.

Tuttavia, è possibile impugnare per riesame una decisione concernente la limitazione delle emissioni e verificare se sono state effettivamente attuate sufficienti misure di prevenzione (sentenza del TAF A-8636/2007 del 23 giugno 2008). Qualora fossero preponderanti gli interessi del gestore dell'impianto, non potranno però essere disposte ulteriori misure. La ponderazione dei rispettivi interessi nei singoli casi è demandata all'autorità esecutiva.

3. Principio fondamentale

Per un impianto nuovo già esistente devono essere attuate misure per continuare a rispettare i valori di pianificazione in caso di nuova o modificata utilizzazione sensibile al rumore sulla particella adiacente?

– No, secondo il Tribunale federale i valori di pianificazione devono essere rispettati unicamente in riferimento alle utilizzazioni presenti al momento dell'autorizzazione.

Il superamento del valore di pianificazione fino a 5 dB da parte di un impianto ancora considerato come nuovo nel caso di nuova o modificata utilizzazione sensibile al rumore deve essere tollerato?

– Nella misura in cui, ai fini della prevenzione, non siano possibili ulteriori misure non sproporzionate, il superamento deve essere tollerato. Se l'impianto venisse modificato, allora il rispetto dei valori di pianificazione potrà essere nuovamente preteso.

4. Attuazione

Realizzazione di un impianto fisso nuovo

Un impianto fisso nuovo (ad esempio dell'industria e delle arti e mestieri) deve rispettare i valori di pianificazione (VP) presso i locali sensibili al rumore o rispettivamente sulla linea di edificazione di particelle non edificate (art. 7 OIF).




Figura 1: realizzazione di un impianto fisso nuovo adiacente a un'utilizzazione sensibile al rumore oppure a una particella edificabile

Nuovo edificio con locali sensibili al rumore su una particella precedentemente non edificata

Se viene costruito un edificio con locali sensibili al rumore su una particella edificabile ma in precedenza non ancora edificata, l'impianto già esistente dovrebbe continuare a poter rispettare i valori di pianificazione, essendovi già vincolato rispetto alla linea di edificazione.




Figura 2: nuovo edificio con locali sensibili al rumore su una particella precedentemente non edificata

Nuovi locali sensibili al rumore su una particella già edificata

Se nelle adiacenze di un impianto fisso nuovo (art. 7 OIF) vengono realizzati nuovi locali sensibili al rumore, questi non danno diritto alla pretesa che l'impianto fisso rispetti presso di loro i valori di pianificazione.

I costruttori dei locali nuovi sensibili al rumore devono assicurare il rispetto dei valori limite di immissione (art. 31 OIF).




Figura 3: Nuovo edificio con locali sensibili al rumore su particelle già edificate




Figura 4: locali non sensibili al rumore che vengono trasformati in locali sensibili al rumore

Cambiamento del grado di sensibilità

Qualora nelle adiacenze di un impianto fisso nuovo (art. 7 OIF) il grado di sensibilità (GS) venisse abbassato in conseguenza di un cambiamento di destinazione, le utilizzazioni interessate dal cambiamento di destinazione della zona non hanno diritto che l'impianto fisso rispetti presso di loro i valori di pianificazione.




Figura 5: edifici con locali sensibili al rumore di cui è stato abbassato il livello GS

Modifica di un impianto fisso nuovo

Se un impianto nuovo già esistente viene successivamente modificato, esso continuerà ad essere considerato quale impianto fisso nuovo, dovendo come tale rispettare i valori di pianificazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 OIF rispettivamente dell'art. 7 cpv. 1 OIF.

Qualora la situazione relativa alle utilizzazioni sensibili al rumore nelle adiacenze dell'impianto nuovo si sia modificata dopo la sua realizzazione, ciò può comportare in occasione della modifica dell'impianto nuovo l'esigenza di prendere ulteriori misure finalizzate al rispetto dei valori di pianificazione.

In caso di modifica non sostanziale di un impianto nuovo, ossia la modifica non comporta un aumento delle emissioni foniche dell'impianto, non può essere preteso il rispetto dei valori di pianificazione relativi all'intero impianto rispetto alle nuove utilizzazioni sensibili al rumore. Questo è il caso ad esempio quando viene installato un nuovo impianto per il quale il livello di valutazione del rumore sia di almeno 10 dB inferiore ai valori di pianificazione.

Modifiche sostanziali o ampliamenti di impianti nuovi tuttavia comportano che i valori di pianificazione presso le nuove utilizzazioni sensibili al rumore debbano essere rispettati. Quali modifiche sostanziali di impianti fissi nuovi sono considerate le trasformazioni, gli ampliamenti e le modifiche dell'esercizio determinati dal proprietario dell'impianto, se risulta probabile che l'impianto provochi di conseguenza immissioni di rumore percettibilmente più forti, oppure se tramite interventi consistenti nella struttura o rilevanti oneri d'investimento la durata di vita dell'intero impianto viene considerevolmente prolungata.